

## NO SANZIONI PER MANCATA ELEZIONE INAIL DEL RLS

SI AVVERTONO TUTTE LE IMPRESE CON DIPENDENTI CHE LA NON ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( PREVISTA DALL'ART. 47 DEL TESTO UNICO D. LGS. 81/08 ) NON E' SANZIONABILE E PERTANTO NULLA VA COMUNICATO ALL'INAIL. A SUPPORTO DI QUANTO SOPRA SI RIPORTA STRALCIO DELLA COMUNICAZIONE INAIL MARZO 2009 RIPRESA DAL SITO WWW.INAIL.IT.

*" Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione "*

CHI INVECE AVESSE ELETTO **ENTRO IL DICEMBRE 2008** ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E' TENUTO A COMUNICARLO OBBLIGATORIAMENTE ALL'INAIL ATTRAVERSO IL PROPRIO CONSULENTE DEL LAVORO, ENTRO IL PROSSIMO 16 MAGGIO 2009. MAGGIORI INFORMAZIONI allo 095. 7310741 o 7310729.

